CAMERA DEI DEPUTATI N. 1208

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE FLORIO, GUIDI, SPAGNOLI, ZOBOLI, SFORZA, BAVETTA, FASOLI, RE GIUSEPPINA, CRAPSI, PELLEGRINO, COCCIA

Presentata il 9 aprile 1964

Modifica dell'articolo 282 del Codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 282 del codice di procedura civile prevede l'obbligatorietà della concessione della provvisoria esecuzione nel caso di sentenze che pronunciano condanne al pagamento di provvisionali oppure a prestazioni alimentari.

Il problema della natura alimentare del credito di lavoro è stato oggetto di una ormai copiosa elaborazione in dottrina ed in giurisprudenza.

Pertanto il concetto di retribuzione, alla luce del disposto degli articoli 36 e 38 della Costituzione, è uscito dalle strettoie di una visione puramente meccanica di corrispettivo per una prestazione d'opera per divenire il mezzo principale per garantire al cittadino una esistenza libera e dignitosa.

Non sarà inutile ricordare come la giurisprudenza, consolidando il principio della natura precettiva dell'articolo 36 della Costituzione, abbia costantemente ribadito tale concetto.

Appare quindi difficilmente controvertibile la natura alimentare del credito di lavoro e di quello di previdenza, la cui natura assistenziale è peraltro indiscutibile anche in senso tecnico.

Perciò più volte le Corti di merito hanno ritenuto doversi concedere di diritto la provvisoria esecuzione delle sentenze ai sensi dell'articolo 282 del codice di procedura civile, secondo comma.

Appare però evidente che il difetto di una specifica previsione dei crediti di lavoro e di previdenza fra quelli espressamente menzionati dal citato articolo 282 costituisce una lacuna alla quale occorre porre rimedio.

In tal modo, non soltanto si adeguerà la norma ai principî fondamentali del nostro diritto ma si favorirà una più spedita ed equa amministrazione della giustizia.

Chiunque abbia infatti pratica di cose giudiziarie bene sa come gran parte delle sentenze in materia di lavoro, spesso rese dopo anni di lungaggini istruttorie, vengano appellate dai datori di lavoro con intenti meramente defatigatori e con lo scopo, spesso raggiunto, di costringere il lavoratore bisognoso e stanco a transazioni del tutto inique.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il 2° comma dell'articolo 282 del codice di procedura civile è così modificato:

« L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, o al pagamento di crediti di lavoro o di previdenza, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla ».